

b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte del protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 14 aprile 1891, riveduta e modificata (in seguito denominata "Intesa di Madrid"), se, alla data della domanda di conversione, era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid o all'Intesa di Madrid. Si applicano gli articoli 108, 109 e 110.

2. Alla domanda di marchio nazionale o alla designazione di uno Stato membro parte del protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid risultante dalla conversione della designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale è attribuita, nello Stato membro interessato, la data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure la data di estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid se quest'ultima è stata effettuata posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero la data di priorità di tale registrazione e, ove occorra, la preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 148.

3. L'istanza di conversione è pubblicata.

#### Articolo 155

#### Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 56, paragrafo 2, la data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere posto in regolare uso nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

#### Articolo 156

#### Trasformazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio comunitario si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio comunitario ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid.

2. Gli articoli da 38 a 43 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la Comunità europea i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell'articolo 147, paragrafo 2.;

4) il titolo XIII diventa titolo XIV;

5) gli articoli 140, 141, 142 e 143 ricevono la seguente numerazione:

l'articolo 140 diventa l'articolo 157;

l'articolo 141 diventa l'articolo 158;

l'articolo 142 diventa l'articolo 159;

l'articolo 143 diventa l'articolo 160;

6) il riferimento fatto dall'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 140 si intende fatto all'articolo 157;

7) i riferimenti fatti all'articolo 141 dagli articoli 139, paragrafo 3, e 140, paragrafo 3, si intendono fatti all'articolo 158.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui il protocollo di Madrid entra in vigore nei confronti della Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI